

**Domanda di prestazione economica di invalidità civile tramite modello AP70. Chiarimenti sulla decorrenza e istruzioni operative.**

*Oggetto: Domanda di prestazione economica di invalidità civile tramite modello AP70. Chiarimenti sulla decorrenza e istruzioni operative.*

L'art. [11, comma 1, lettera b\) della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) fissa, in materia di invalidità civile, cecità e sordità, il principio della distinzione del procedimento di accertamento sanitario, che conferisce al soggetto lo status di invalido, da quello per la concessione delle provvidenze, sulla base delle sue condizioni socio-economiche.

Il regolamento di attuazione, emanato con DPR 21 settembre 1994, n. 698, all'art. 5, comma 1, precisa che comunque i benefici economici suddetti "decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario" (tramite modello AP66 o AP67), ovvero "dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie".

La medesima decorrenza era già stata prevista dagli artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 in materia di pensione d'inabilità e assegno mensile, dall'art. [3, comma 4, della legge 11 febbraio 1980, n. 18](#) per le indennità di accompagnamento, dall'art. 17 della legge 27 maggio 1970, n. 382 per la pensione ai ciechi, dall'art. 7, comma 1, della legge 26 maggio 1970, n. 381 per la pensione ai sordi e dagli artt. 3, comma 2, e 4, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 per l'indennità speciale e di comunicazione.

Diverso è il caso dell'indennità di frequenza, che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento terapeutico o riabilitativo (legge 11 ottobre 1990, n. 289, art. 2, comma 3).

Alcune Sedi hanno rilevato che la decorrenza di cui al DPR 698/94 implica che l'interessato possa presentare la domanda di prestazione economica tramite il modello AP70 anche a distanza di anni dalla ricezione del verbale, esprimendo dubbi circa il mantenimento del diritto alla prestazione dal mese successivo alla domanda di accertamento sanitario.

A tale riguardo, si precisa che la normativa vigente non prevede alcuna forma di decadenza connessa all'inerzia del potenziale titolare di prestazione economica il quale, dopo avere ottenuto il riconoscimento dello status di invalido con il verbale sanitario, non inoltri tempestivamente alla struttura territoriale competente il modello per la richiesta di prestazione economica.

E' invece prevista la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. [2946 c.c.](#), per cui il diritto a richiedere l'erogazione della prestazione economica si estingue in dieci anni a partire dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dal primo mese successivo alla domanda di accertamento sanitario.

Ne consegue che, anche in caso di presentazione dell'AP70 ben oltre il termine di 30 giorni indicato nella lettera di trasmissione del verbale sanitario - purché nei limiti della prescrizione - l'erogazione della prestazione economica decorre dal mese successivo alla data di domanda di accertamento sanitario, sempre che per ciascun periodo sussistano i requisiti socio-sanitari.

Si fa presente che, anche in queste fattispecie, trovano applicazione i messaggi 2093/2008 e 6119/2014 in materia di interessi legali i quali, pertanto, decorrono dal 121° giorno da "quando il cittadino avrà fornito all'Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante".

Di conseguenza, anche nel caso in cui la decorrenza della prestazione preceda di molto la presentazione dell'AP70, gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione matureranno solo una volta trascorsi 120 giorni dalla ricezione da parte dell'Istituto del modello AP70, completo di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che si sia addivenuti al pagamento.

Qualora il verbale sanitario preceda di almeno due anni la presentazione del modello AP70, sarà cura della Linea Servizi collegati ai requisiti socio-sanitari sottoporre il verbale alla UOC/UOS competente, affinché valuti se sussistano le condizioni per sottoporre l'interessato ad una verifica sanitaria ai sensi dell'art. [5, comma 4, del DPR 698/1994](#) e dell'art. 20, comma 2 della legge 3 agosto 2009, n. 102.

A norma dell'art. [5, comma 4, del DPR 698/1994](#), nell'ipotesi in cui dalla verifica sanitaria scaturisca un provvedimento di revoca, esso produrrà effetti solo dal mese successivo alla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti e non intaccherà gli importi arretrati, i quali dovranno essere erogati per tutti i periodi in cui risultino sussistenti i requisiti socio-economici, salvo che non ricorra l'ipotesi di effetti retroattivi a seguito di rettifica ai sensi dell'articolo [9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000](#), richiamato dall'art. 10, comma 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Si sottolinea infine che la linea Servizi collegati ai requisiti socio-sanitari deve effettuare i necessari controlli dei requisiti socio-economici su tutti gli anni di riferimento, a partire da quello di decorrenza iniziale, affinché l'erogazione degli importi arretrati riguardi solo i periodi in cui i requisiti stessi risultino sussistenti.

In particolare, qualora alla data di cui all'art. [5, comma 1, del DPR 698/94](#) i requisiti socio-economici risultino non perfezionati, la decorrenza deve essere posticipata alla data di perfezionamento dei requisiti medesimi.

Riguardo alla modulistica, è opportuno distinguere la fattispecie della presentazione della domanda di prestazione economica dopo lungo tempo rispetto alla domanda di accertamento sanitario, oggetto del presente messaggio, dalle istanze conseguenti a perfezionamento dei requisiti socio-economici successivamente a una reiezione, ovvero ri-perfezionamento degli stessi dopo una revoca o sospensione, ipotesi queste disciplinate dal msg 1487/2017. Nel primo caso l'interessato deve presentare il modello AP70 e non invece l'AP93, che è riservato alle ipotesi di cui al messaggio testé citato.